

**COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
PROVINCIA DI CREMONA**

**BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 183 COMMA 15 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS.
N. 50/2016 AVENTE OGGETTO LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E EFFICIENTAMENTO
DEI RELATIVI IMPIANTI.” CIG 79951774C7 – CUP F49E19000350004.**

1. *Oggetto del servizio*

1.1 Il presente affidamento ha ad oggetto la concessione per lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica comunale e di efficientamento dei relativi impianti nel territorio del Comune di Pieve San Giacomo.

1.2 Più nello specifico, l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avrà ad oggetto:

- (i)** la progettazione definitiva/esecutiva, il finanziamento, e la realizzazione delle opere di carattere impiantistico effettuate per adeguare e mettere in sicurezza l’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pieve San Giacomo, allo scopo di aumentarne l’efficienza per gestirlo ottenendo un risparmio di spesa;
- (ii)** la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario;
- (iii)** l’approvvigionamento dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica, la corresponsione degli oneri di energia alla società elettrica distributrice, sia essa produttore, grossista o distributore, previa voltura o nuova stipulazione del contratto di fornitura dell’energia elettrica in capo al Concessionario che diverrà intestatario del medesimo a partire dalla data di consegna degli impianti.

Si precisa che il presente affidamento ha come componente prevalente quella relativa alla gestione del servizio di illuminazione pubblica. Di conseguenza, ai sensi degli art. 169, comma 1 e art. 1, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 50/2016, le attività afferenti realizzazione degli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica comunali sono lavori che sono strettamente strumentali alla gestione del servizio. Di conseguenza, detti lavori saranno soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 50/2016.

1.3 Tenuto conto che nell’oggetto del contratto, con riferimento alle lavorazioni accessorie, ricadono anche attività di progettazione, di seguito vengono individuati i dati relativi alle prestazioni, stabiliti in conformità al D.M. 17 giugno 2016:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€)
	Codice	Descrizione	
OG	10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	892.094,20

Rispetto all'importo anzidetto, si segnala che gli oneri della sicurezza da interferenze sono stimati in Euro 44.604,71.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera è stimato in Euro 356.837,70.

In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 smi., nonché dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, si segnala quanto segue:

(i) la categoria prevalente è la OG10, classifica III;

1.4 Si segnala che la presente procedura viene attivata sulla scorta della proposta avanzata da Francesetti S.r.l., ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Pieve San Giacomo con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13 giugno 2019. Tale proposta e i relativi allegati sono posti a base di gara e sono liberamente consultabili dagli operatori economici interessati ai recapiti indicati nel prosieguo.

2. Stazione Appaltante

2.1 L'amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Pieve San Giacomo.

Sito internet: www.comune.pievesangiaco.cr.it

Contatto: 0372/64331 dott. Simona Donini, Sig.ra Orietta Farina

Indirizzo: Piazza Libertà 3 – 26035 Pieve San Giacomo (CR)

e-mail: ufficio.tecnico@comune.pievesangiaco.cr.it

PEC: comune.pievesangiaco@pec.regione.lombardia.it

RUP del Comune di Pieve San Giacomo: Dott. Simona Donini

3. Valore stimato dell'affidamento, valori a base d'asta, remunerazione della concessione

3.1 Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato della concessione è pari ad € **892.094,20= oltre IVA**. Tale importo è stato determinato in base ai seguenti parametri: a) il valore dei lavori e dei servizi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica; b) la spesa sostenuta per la fornitura dell'energia elettrica; c) il valore di tutte le voci inerenti alle spese tecniche e spese accessorie nell'espletamento della gara; d) il valore delle attività di manutenzione degli impianti.

3.2 Ai fini della presente procedura di gara, è individuato il seguente valore a base d'asta relativo al canone di partenariato: € 42.844,00 (oltre IVA). Tale importo è da considerare quale importo massimo annuale. Di conseguenza, detto importo non potrà essere oggetto di maggiorazione in sede di gara da parte degli operatori economici concorrenti, ma solo di offerte al ribasso.

3.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, rientrante nella parte I del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 164, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 si segnala che il costo della manodopera (per l'intera durata della concessione) viene stimato in Euro 356.837,70. Tali dati sono stati determinati sulla scorta dell'importo di concessione e in applicazione del CCNL di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti industria Edile e Metalmeccanica. L'esplicitazione del costo della manodopera è solo e esclusivamente una indicazione.

3.4 Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

3.5 Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizi, il finanziamento necessario è a totale carico dell'operatore economico. A fronte di ciò, l'operatore economico aggiudicatario acquisirà il diritto – a fronte della regolare e diligente gestione del servizio – di percepire il relativo canone, secondo le modalità precisate nel progetto di fattibilità e nel contratto di concessione. Contribuiranno a remunerare gli investimenti effettuati anche eventuali misure di incentivazione previste dalla normativa vigente a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo/produzione di energia rinnovabile, che saranno riconosciute al soggetto aggiudicatario.

3.6 Resta inteso che il recupero degli investimenti effettuati dall'aggiudicatario dipende dall'effettiva operatività delle prestazioni oggetto del contratto e dal rispetto dei livelli di qualità della prestazione.

4. *Durata*

4.1 La presente concessione ha durata, in base alla proposta presentata e posta a base di gara, pari a 20 anni e 300 giorni. Resta inteso che si tratta della durata massima anche ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 50/2016.

4.2 Più in particolare, per ciò che concerne le prestazioni di progettazione dei lavori accessori sono posti, a valere anche come base di gara per eventuali riduzioni da parte degli operatori economici concorrenti, i seguenti termini:

- (i) per l'elaborazione del progetto definitivo/esecutivo è previsto un termine massimo, suscettibile di riduzione in sede d'offerta, di non più di 30 giorni dalla firma della Concessione;
- (ii) per l'elaborazione del progetto esecutivo è previsto un termine massimo, suscettibile di riduzione in sede d'offerta, di non più di 30 giorni dalla stipula del contratto;

4.3 Per ciò che concerne l'esecuzione dei lavori accessori, è previsto un termine di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori che sarà redatto in contraddittorio con il *partner*.

4.4 Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti prezzi e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente che si stima in 6 mesi.

5. *Soggetti ammessi a presentare offerta*

5.1 Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

5.2 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 180, comma 7, e dell'art. 165, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a dimostrare la disponibilità di un finanziamento. A tal fine, tale dimostrazione è adempiuta attraverso la presentazione di una dichiarazione, sottoscritta da almeno un Istituto finanziatore, di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

5.3 Relativamente all'attività di progettazione dei lavori accessori, gli operatori potranno avvalersi di progettisti qualificati presenti all'interno del proprio organico, da indicare nell'offerta. In tal caso, l'attestazione SOA per la realizzazione dei lavori accessori dovrà riportare l'apposita dicitura relativa alla qualificazione per l'attività di progettazione nelle categorie di lavori indicate nel presente disciplinare. Diversamente, l'operatore economico interessato potrà partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

5.4 Con riferimento all'attività di progettazione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

5.5 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

5.6 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

5.7 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

5.8 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5.9 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre (ove il contratto sia eseguito da imprese consorziate e non direttamente dal consorzio); a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto potrà trovare applicazione l'articolo 353 del codice penale.

5.10 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

5.11 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- (i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- (ii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- (iii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.12 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.13 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

5.14 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.15 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.16 Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5.17 Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

5.18 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6. *Requisiti di ordine generale per l'ammissione alla selezione*

6.1 Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- (i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile;
- (iii) di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (iv) di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell'offerta, per prestazioni per le quali è richiesta detta iscrizione.

6.2 In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

7. *Requisiti di capacità economico-finanziaria*

7.1 Per poter accedere alla presente procedura, gli operatori economici interessati dovranno possedere anche i requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica di seguito specificati.

7.2 **Se il concorrente intende eseguire direttamente anche i lavori accessori**, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, ancora oggi in vigore, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- (i) attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori accessori;
- (ii) se svolgerà anche attività di progettazione, dovrà possedere apposita attestazione SOA, in corso di validità, riportante anche l'apposita dicitura relativa al possesso dei requisiti per l'esecuzione dell'attività di progettazione. Da detta attestazione deve risultare una qualificazione dell'operatore per categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori accessori;

- (iii) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento del costo previsto per la gestione del servizio e dunque pari ad Euro 89.209,40;
- (iv) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo del costo previsto per la gestione del servizio e quindi pari ad Euro 44.604,70;
- (v) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento per la gestione del servizio e dunque pari ad Euro 44.604,70;
- (vi) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento per la gestione del servizio e dunque pari ad Euro 17.841,90.

7.3 Se il concorrente **NON intende eseguire direttamente i lavori accessori**, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, ancora oggi in vigore, dovrà possedere unicamente i requisiti indicati nei punti da (iii) a (vi) di cui al punto 7.2 che precede.

7.4 Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i requisiti indicati al precedente art. 7.2 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

7.5 A tal fine, si segnala che, trattandosi di concessione di servizi, i requisiti indicati nei punti da (iii) a (vi) dovranno essere posseduti dal mandatario, mentre quelli dei punti (i) e (ii) del punto 7.2, essendo accessorie alla gestione del servizio di illuminazione, dovranno essere possedute dalle mandanti.

7.6 Nel caso di cui al punto 7.3 e sempre nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, i requisiti ivi indicati dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà possedere, per ciascuna voce indicata dal punto 7.2 da (iii) a (vi), i requisiti ivi indicati in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

7.7 Nel caso di partecipazione di consorzi stabili, si applicano le disposizioni dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Di conseguenza, nel caso in cui il consorzio stabile intenda eseguire sia i lavori, sia i servizi, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti, secondo la norma sopra indicata, per entrambe le prestazioni oggetto di affidamento. Nel caso in cui invece il consorzio stabile non intenda eseguire direttamente i lavori, si applica l'art. 47 citato, secondo quanto indicato al punto 7.3 che precede.

8. *Requisiti di capacità tecnica*

8.1 Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

- (i) essere in possesso di certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, rilasciata per il settore oggetto del presente affidamento;

8.2 Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i requisiti indicati al precedente art. 8.1 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

8.3 Ai fini della costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, si segnala che le certificazioni anzidette devono essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.

8.4 Ai fini della costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, si segnala che le certificazioni anzidette devono essere così possedute:

- (i) tutti gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di cui al punto 8.1(i);
- (ii) l'operatore economico individuato quale mandatario e gestore del servizio dovrà possedere il requisito indicato al punto 8.1(ii).

9. *Requisiti per la progettazione ove il concorrente non abbia i relativi requisiti risultanti da attestazione SOA o non intenda eseguire direttamente i lavori accessori*

9.1 Il soggetto progettista, ove il concorrente non abbia i relativi requisiti risultanti da attestazione SOA o non intenda eseguire direttamente i lavori accessori, dovrà possedere, oltre ai requisiti del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i seguenti requisiti, stabiliti alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2018 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019:

- (i) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a euro 21.000,00;
- (ii) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali nell'ambito del progetto presentato, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- (iii) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

9.2 Nel caso in cui l'operatore economico non dovesse eseguire direttamente l'attività di progettazione, il concorrente dovrà indicare, in sede di domanda di partecipazione, il professionista abilitato ad eseguire detta attività. Resta inteso che anche il progettista indicato dovrà possedere i requisiti previsti al punto 9.1.

10. *Avvalimento*

È ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 172, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituto previsti da detta norma.

11. *Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione*

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente essere registrati al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

12. *Subappalto*

12.1 Ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto.

12.2 Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano far ricorso al subappalto, operano i limiti indicati dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dovranno indicare in sede di domanda di partecipazione i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.

13. *Garanzia provvisoria*

13.1 L'offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'affidamento e quindi pari a € 17.841,90.

13.2 Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il possesso.

13.3 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall'operatore economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al rilascio della cauzione di cui al successivo punto 16. Tale previsione non si applica, in virtù dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.

13.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale

esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

13.5 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

13.6 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- (i) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o aziende autorizzate;
- (iii) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.7 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

13.8 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- (i) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- (ii) se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
- (iii) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- (iv) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

13.9 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- (i)* in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- (ii)* documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- (iii)* copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

13.10 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.11 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

13.12 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- (i)* in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- (ii)* in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

13.13 Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

13.14 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

13.15 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13.16 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016

Gli operatori economici interessati dovranno costituire, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione di importo pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, e quindi pari a Euro 22.302,40 (Euro ventiduemilatrecentodue/40), a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.

Tale ultima cauzione non è riducibile.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

15. Garanzia definitiva

15.1 L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo delle opere strumentali alla gestione del servizio, salve le maggiorazioni ivi previste. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

15.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

15.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

15.4 Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

16. Cauzione a garanzia delle penali relative alla fase di gestione

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

17. Copertura assicurativa

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, da presentarsi entro la data indicata dalla Stazione Appaltante per la stipula del contratto, a copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta. Tali oneri restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

18. Validità delle offerte

Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato al successivo punto 20. Nel caso in cui la procedura di gara dovesse avere durata maggiore, potrà essere richiesta ai concorrenti di confermare la vincolatività della loro offerta per un periodo di tempo ulteriore.

19. Sopralluogo

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a Ufficio Tecnico – PEC comune.pievesangiacomo@pec.regione.lombardia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 12,00 del giorno martedì 1° ottobre 2019**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui**

alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata indicazione in sede di domanda di partecipazione dell'avvenuta presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

20. Termine e modalità di presentazione delle offerte

20.1 L'offerta, pena l'esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno **GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019 alle ore 12.00.**

20.2 La procedura di gara è gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

20.3 Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL (nel seguito indicata come "piattaforma"). Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all'indirizzo

<http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

20.4 Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL" e "Manuale per la partecipazione alle gare" allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara. Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle domande frequenti, consultabili all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti>.

20.5 Si precisa che l'offerta viene inviata validamente **solo dopo il completamento di tutti gli step** che formano il percorso guidato "Invio dell'offerta ad una procedura", **pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente al tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione**, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo, **evitando l'imminenza dello scadere del termine.**

20.6 Si raccomanda altresì, **per gli operatori interessati non registrati alla Piattaforma SINTEL**, di **provvedere con adeguato anticipo alla registrazione**, posto i tempi di evasione

delle richieste di registrazione non dipendono né dalla stazione appaltante, né dalla Centrale di Committenza.

20.7 Ciascuna offerta dovrà essere composta dalle seguenti tre buste telematiche:

- Documentazione amministrativa (step 1);
- Offerta Tecnica (step 2);
- Offerta Economica (step 3).

21. *Contenuto della busta Documentazione amministrativa*

21.1 Gli operatori economici partecipanti alla procedura dovranno inserire, nella busta Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, presentata secondo quanto indicato nel modello denominato MODULO 1, allegato al presente Disciplinare. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:
- a) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all'assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater);
 - b) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell'ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016);
 - c) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016);
 - d) dichiarazione di avvenuta presentazione, nella Busta Economica, della Cauzione di cui al punto 14 che precede;
 - e) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione delle offerte;
 - f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
 - g) di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione, in ragione dell'attività svolta, nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell'offerta, ove il soggetto concorrente svolga attività ricadenti tra le attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.;
 - h) di aver effettuato sopralluogo prima della presentazione dell'offerta nel rispetto del punto 19 che precede;

- i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Disciplinare e in tutti gli atti posti in gara;
- j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- k) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- l) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituenti, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del di mandato collettivo speciale con rappresentanza un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

- (ii) domanda di partecipazione per i progettisti, presentata secondo quanto indicato nel modello denominato MODULO 1-bis, allegato al presente Disciplinare. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE indicate al punto (i) che precede;
- (iii) Documento di Gara Unico Europeo relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi, per la cui compilazione dovranno seguirsi le direttive impartite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3;
- (iv) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituenti, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici;
- (v) in caso di consorzi ordinari costituenti, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio. Si precisa che tale

dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituenti. A tale fine, può essere fatto riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso che l'utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici.

- (vi) eventuale procura, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell'offerta avvenga da parte di procuratori;
- (vii) eventuale documentazione, conforme a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ad eventuale ricorso all'avvalimento da parte del concorrente;
- (viii) PassOE rilasciato dal sistema AVCpass;
- (ix) garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui al punto 12.3;
- (x) ricevuta di versamento (originale o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di documento di identità in corso di validità) della contribuzione in misura corrispondente a quanto risulterà effettuando la compilazione del modello informatico secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it;
- (xi) documentazione attestante il possesso della certificazioni di qualità e/o altro previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

21.2 Nel caso in cui vi fosse una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore Economico offerente dovrà inserire nella busta Documentazione Amministrativa, in aggiunta alle dichiarazioni e alla documentazione sopra indica, anche ulteriore documentazione, da denominare "Situazione di Controllo", contenente la documentazione e informazioni utili a dimostrare che l'eventuale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

21.3 Si ricorda che le dichiarazioni rese attraverso file originali digitali o attraverso scansioni di documenti cartacei devono essere (questi ultimi oltre che muniti di dichiarazione di conformità all'originale) in formato .pdf, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e completate da almeno una copia del documento di identità del sottoscrittore. Si segnala che la Piattaforma SINTEL accetta sia firme PAdES, sia firme CADES. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con altre modalità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita, come sopra ricordato, la relativa procura.

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali Rappresentanti degli Operatori Economici facenti parte dell'R.T.I. o del Consorzio costituendo.

21.4 **A pena di esclusione, la documentazione amministrativa non deve contenere alcun elemento che direttamente od indirettamente riveli contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica.**

22. Contenuto della busta Offerta Tecnica

22.1 Nella busta Offerta Tecnica dovranno essere inseriti i documenti relativi all'offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonea procura. In caso di partecipazione di RTI non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI. L'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione (in formato A4, carattere tra i più diffusi con dimensione non inferiore a 12pt) che contenere gli elementi di seguito indicati, necessari ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al successivo punto 25.3 del presente disciplinare. Alla relazione possono essere allegati schemi, diagrammi, ecc. anche in formato A3.

Al fine di agevolare l'esame dell'offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicato al punto 25.3 del presente disciplinare. Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.

22.2 Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. In particolare, l'eventuale computo metrico connesso a migliorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione.

22.3 Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

22.4 A norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nell'Offerta Tecnica apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto 22.4(i) che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

22.5 Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 22.4, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione.

23. Contenuto della busta Offerta Economica

23.1 Nella busta telematica relativa all'Offerta Economica deve essere inserita l'offerta economica. A tal fine, all'interno della Piattaforma SINTEL dovranno essere inseriti, nell'apposita schermata generata dal sistema, i seguenti dati:

- (i) campo "Offerta economica": indicazione del prezzo offerto (o corrispettivo economico offerto), arrotondata alla seconda cifra decimale, che dovrà essere inferiore rispetto

all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara di cui al precedente punto 3.2(i) e 3.2(ii).

- (ii) campo “di cui costi del personale”: il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (iii) campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico” il valore dei costi afferenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (iv) campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, pari ad Euro 44.604,71.

23.2 Nella busta Offerta Economica **dovranno altresì essere inseriti, a pena di esclusione**, anche i seguenti documenti:

- (i) il Piano Economico Finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, comma. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) cauzione di cui al punto 14 che precede;
- (iii) eventuale quadro economico derivante dalle migliore proposte;

23.3 Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. **L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PADES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.**

È necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in SINTEL del “Documento d'offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel “Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici”, scaricabile gratuitamente all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

24. Commissione di aggiudicazione

24.1 Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. da un numero pari a 3 componenti e nominata dalla Stazione appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura. I Commissari saranno individuati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte e tra soggetti esperti, ma non appartenenti all'Amministrazione aggiudicatrice. Il Presidente della Commissione sarà sorteggiato tra i Commissari individuati, a norma dell'art. 77, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

24.2 I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante.

24.3 L'atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione Appaltante verrà assunto, previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

25. Criteri di valutazione delle offerte

25.1 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l'assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione;

n è il numero totale dei punteggi, di cui al successivo punto 25.3, attribuiti a ciascuna offerta;

W_i è il punteggio indicato alla tabella di cui al punto 25.3 con riguardo a ciascuna voce di valutazione dell'offerta, da moltiplicare per il coefficiente di valutazione V(a)_i;

V(a)_i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto previsto al punto 25.4 che segue.

25.2 Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

25.3 L'attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri di cui alla tabella che segue:

CRITERI			
NUM	DESCRIZIONE		PUNTI
OFFERTA TECNICA	1	MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'OPERATORE	10
	2	MODELLO GESTIONALE E MODALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO ESPLETATO	10
	3	CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI OBBLIGATORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO	12
	4	OFFERTA MIGLIORATIVA	40
	5	TEMPI DI ESECUZIONE	3
	Totale punteggio valore tecnico		75
OFFERTA ECONOMICA	6	VALORE ECONOMICO DELL'OFFERTA	25
	Totale		100

SUB CRITERI				
Criterio	Sub crit.	Descrizione	Punti max Sub. criteri o	PUNTI MAX CRITERI
MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'OPERATORE (Cap. 1)	1.1	ESSERE ACCREDITATI E.S.CO (ENERGY SERVICE COMPANY) ED AVERE UNA CERTIFICAZIONE CONFORME ALLA NORMA CEI UNI 11352 RILASCIATA DA ENTE DI VALUTAZIONE ACCREDITATO;	5	10
	1.2	AVERE ALL'INTERNO DEL PROPRIO ORGANICO UNA FIGURA DI ENERGY MANAGER / ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA "EGE" CERTIFICATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI 11339, DA UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;	3	
	1.3	AVER MATURATO, NEL TRIENNIO PRECEDENTE L'AVVISO, TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (CERTIFICATI BIANCHI), ACCREDITATI DAL GSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA;	2	
MODELLO	2.1	CAPACITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE E ATTREZZATURE Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità, grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio	2	
	2.2	QUALITÀ COMPLETEZZA PIANO DI MANUTENZIONE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA Puntuale definizione delle prestazioni, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata sulle tipologie di componenti impiantistici oggetto dell'appalto, efficacia del programma manutentivo proposto,	2,5	

<p>GESTIONALE E MODALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO ESPLETATO (Cap. 2)</p>		<p>efficacia del servizio di pronto intervento</p>		
	2.3	<p>FORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO E DEL PERSONALE DELLA S.A. PREPOSTO AL CONTROLLO DEI LAVORI E DEI SERVIZI RESI</p> <p>Adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che per il personale della Stazione Appaltante</p>	1	
	2.4	<p>SISTEMA INFORMATICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO, ANCHE TRAMITE SISTEMA CALL CENTER E NUMERO VERDE, CON APPLICATIVI PER TABLET E SMARTPHONE IOS E ANDROID, - GESTIONALE - SISTEMA DI TELECONTROLLO <p>Caratteristiche e funzionalità del sistema informatico proposto per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto e per fornire al Concessionario la garanzia di trasparenza del servizio e di condivisione con l'utenza.</p> <p>Grado di dettaglio ed esaustività del sistema di controllo e misurazione dei livelli di servizio, adeguatezza delle modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante e delle modalità di verifica del grado di soddisfazione degli utenti</p>	4,5	

10

<p>CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI OBBLIGATORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO (Cap. 3)</p>	3.1	<p>RILIEVO TECNICO E DESCRIZIONE ANALITICA DELLO STATO DI FATTO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PROPOSTA RAPPRESENTATIVA DELLA SOLUZIONE FINALE AD INTERVENTI ESEGUITI SIA SULL'ESISTENTE CHE SULLE NUOVE INSTALLAZIONI</p> <p>Precisione, affidabilità, completezza e chiarezza delle informazioni generali dell'impianto, con annessi dati tecnici e grafici planimetrici e di dettaglio, computi metrici e cronoprogrammi, necessari alla presentazione di un'offerta attendibile.</p> <p>Proposta rappresentativa dello schema di funzionamento dell'impianto riqualificato ed efficientato, con indicazione delle metodologie di trasferimento su base informatica delle informazioni di carattere tecnico e tecnologico.</p>	3	15
	3.2	<p>QUALITÀ E TECNOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI SISTEMI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA OFFERTI</p> <p>Validità tecnica degli interventi proposti e gradevolezza della soluzione in termini di impatto visivo, artistico ed ambientale</p>	6	
	3.3	<p>ENTITÀ DEL RISPARMIO ENERGETICO</p> <p>Indicare il grado di miglioramento dell'efficientamento previsto dell'impianto, in termini percentuali di potenza, a partire dalla soglia ipotizzata del 50% rispetto alla potenza attuale assorbita</p>	6	
<p>OFFERTA MIGLIORATIVA (Cap. 4)</p>	4.1	<p>ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI SOSTEGNI E/O PALI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI E DEGRADATI</p> <p>Indicare il numero di elementi degradati dei quali si intende procedere alla completa sostituzione a costo zero per l'Ente pubblico, oltre a quelli già previsti nella Relazione di Prefattibilità cui si rimanda</p>	6	40
	4.2	<p>INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUMINOSI</p> <p>Indicare il numero di nuovi centri luminosi di cui si dichiara la disponibilità alla nuova installazione a costo zero per l'Ente, fino ad un massimo di 30.</p>	8	
	4.3	<p>MIGLIORIE TECNICHE CENTRO STORICO E/O MONUMENTI</p> <p>Ulteriori migliorie tecniche e servizi nel centro storico e/o monumenti con indicazione della tipologia offerta</p>	10	

	4.4	ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO: RIMOZIONE CAVI AEREI Indicare la disponibilità e le quantità di cavi aerei posti nel centro storico che potranno essere interrati al fine di superare lo stato di inquinamento visivo del contesto urbano e il disagio per gli immobili privati	6	
	4.5	ALTRE MIGLIORIE TESE ALLA DOTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVI SERVIZI, TECNOLOGIE E PRODOTTI, PROPOSTI IN AUTONOMIA DAL CONCORRENTE, NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PREVISTI DALL'ART. 34 DEL D.LGS. 50/2016.	10	
OFFERTA ECONOMICA	5.1	PERIODO DI RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE Indicare l'eventuale tempo di riduzione della durata della concessione in grado di assicurare comunque il ritorno economico dell'operazione. Massimo 36 mesi	5	25
	5.2	SCONTO SUL CANONE A CARICO DEL COMUNE	20	
TOTALE			100	100

25.4 I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri di valutazione di carattere qualitativo saranno determinati, per ciascun criterio, con il seguente metodo:

- (i) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
- (ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- (iii) ottenute le medie la commissione moltiplicherà le stesse per i sub-punteggi della tabella che precede, con riferimento ad ogni criterio ottenendo il relativo punteggio.

A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell'analisi dei singoli atti dell'offerta se rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati:

- 0 gravemente insufficiente;
- 0,1 insufficiente;
- 0,2 molto scarso;
- 0,3 scarso;
- 0,4 mediocre;
- 0,5 sufficiente;
- 0,6 discreto;
- 0,7 buono;

- 0,8 molto buono;
- 0,9 ottimo;
- 1,0 eccellente.

Rispetto al criterio di valutazione di carattere economico, il coefficiente relativo ai sub-punteggi verrà determinato applicando la formula matematica di seguito riportata

R_i/R_m dove:

R_i = ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo;

R_m = miglior ribasso percentuale offerto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la seguente formula:

$$P_i = W_i \times (R_i/R_m)$$

Dove:

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo;

W_i = punteggio previsto ai punti 5.1 e 5.2 della tabella di cui all'allegato "Criteri di valutazione".

25.5 Si precisa che, in considerazione della delicatezza dell'intervento da progettare, le offerte che non raggiungeranno un punteggio di almeno 36 punti ad esito della valutazione delle offerte tecniche saranno escluse dalla gara e non si procederà quindi alla valutazione delle offerte economiche.

26. Procedura di aggiudicazione e proposta di aggiudicazione

26.1 Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data **10 ottobre 2019, alle ore 9,00** presso la sede del Comune, all'apertura delle offerte tempestivamente pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione concorrenti.

26.2 È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta.

26.3 Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta A - Amministrativa" e ammessi i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà sempre in seduta pubblica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, all'apertura della "Busta B - Tecnica" di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

26.4 Successivamente, le "Buste Tecniche" saranno messe a disposizione della Commissione di gara ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.

26.5 In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente Disciplinare di gara.

26.6 Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e disporrà l'esclusione di quelle offerte che non avranno raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 36 punti. Dopodiché, la Commissione, alla

presenza del RUP, procederà all'apertura della "Busta C Economica" e, data lettura delle offerte economiche, verrà predisposta la graduatoria complessiva.

26.7 Nel caso in cui l'offerta migliore non presentasse profili di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione individuerà l'offerta migliore, nella suddetta seduta pubblica, e rimetterà gli atti al RUP per la proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui invece l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia sarà effettuato con il supporto della Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e il RUP disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta migliore ove quest'ultima, all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato.

27. *Aggiudicazione ed esercizio del diritto di prelazione*

27.1 Conseguentemente a quanto descritto dal punto precedente, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 il RUP procederà ad inviare al Comune di Pieve San Giacomo, la proposta di aggiudicazione.

27.2 L'organo competente del Comune verificato quanto di competenza, procederà all'aggiudicazione della procedura di gara.

27.3 Il proponente, a norma dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, ha diritto di prelazione a divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

27.4 Di conseguenza, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione, il Comune Pieve San Giacomo, inviterà il promotore ad esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, la concessione verrà aggiudicata in favore del proponente ed alle condizioni dell'aggiudicatario. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% dell'investimento. Viceversa, nel caso di mancato e/o mancato tempestivo esercizio dell'anzidetto diritto di prelazione, il proponente ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% dell'investimento.

28. *Stipula del contratto*

28.1 Il contratto, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 potrà essere sottoscritto solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento necessario alla gestione del servizio e alla realizzazione delle opere strumentali alla gestione dello stesso.

28.2 Resta inteso che, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di concessione si risolverà nel caso in cui entro 12 mesi dall'aggiudicazione l'aggiudicatario non fornisca al Comune di Pieve San Giacomo la prova dell'avvenuta sottoscrizione dei necessari

contratti relativi al finanziamento di cui al punto che precede ovvero non dia prova di avere a disposizione le necessarie risorse finanziarie reperite in altro modo consentito dalla normativa vigente.

29. Soccorso istruttorio

29.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione o del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione.

29.2 In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

29.3 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

29.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

30. Chiarimenti

30.1 Potranno essere presentate richieste di **chiarimenti entro le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2019 unicamente tramite piattaforma SINTEL.**

30.2 Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente sul sito della stazione appaltante, entro il termine ultimo di sei giorni prima dalla data di presentazione delle offerte, ovvero entro il **26 settembre 2019**, in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

31. Documentazione di gara

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del Comune di Pieve San Giacomo.

32. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

33. Ulteriori disposizioni

33.1 Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o dal soggetto dichiarante qualora diverso dal legale rappresentante o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza.

33.2 La verifica delle dichiarazioni rese verrà effettuata tramite AVCpass.

33.3 La presente procedura è soggetta all'obbligo di contribuzione in favore di ANAC. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono previste nell'apposita delibera ANAC consultabile gratuitamente all'indirizzo www.anticorruzione.it. Si ricorda che il mancato versamento del suddetto contributo entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte comporta l'esclusione non sanabile dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

33.4 La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

33.5 Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

33.6 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia motivatamente ritenuta congrua e conveniente.

33.7 Il Comune può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa:

- (i) nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (ii) nel caso in cui l'offerta presenti profili che non consentano di ritenere assunti dall'aggiudicatario almeno il rischio di costruzione e quello di disponibilità;
- (iii) nel caso in cui il Piano Economico Finanziario presentato dall'aggiudicatario non risulti fattibile e presenti aspetti non coerenti con l'offerta.

33.8 Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

33.9 L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

33.10 La stipula del contratto, oltre a quanto sopra previsto al punto 28, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

33.11 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, il Comune si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario.

33.12 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni complementari inerenti la gara, oltre che sui siti indicati nel presente Disciplinare, saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.

33.13 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Simona Donini, contattabile ai recapiti indicati al punto 2 che precede.

Allegati:

1. MODULO 1: modello domanda di partecipazione;
2. MODULO 1-bis: modello domanda di partecipazione;
3. MODULO 2: modello dichiarazione in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituenti;
4. Delibera n. 41 del 13 giugno 2019 e relativi allegati tra cui la proposta ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 della Francesetti S.r.l.;

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Pieve San Giacomo tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare, del Contitolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare e Contitolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Pieve San Giacomo, 19.08.2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to dott. Simona Donini